

News

06/06/2024 11:00

DIRITTO E FISCO

Concorsi Pa, il Garante privacy sanziona l'Inps

Per il garante pubblicare sul web gli esiti delle prove intermedie o dei dati personali dei concorrenti non vincitori o non ammessi a un concorso è una violazione della privacy

Redazione Roma



Pubblicare sul **web** gli esiti delle prove intermedie o dei dati personali dei concorrenti non vincitori o non ammessi ad un concorso è una violazione della privacy. Così si è espresso il **Garante privacy** a seguito di un reclamo presentato da un partecipante al concorso pubblico, a 1858 posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell'**Inps**.

Il reclamante aveva lamentato la pubblicazione sul sito web dell'istituto di numerosi atti e documenti tra cui gli elenchi degli ammessi e non ammessi alla prova scritta e prova orale e l'elenco dei partecipanti, contenente la valutazione dei titoli da parte della Commissione di concorso, con l'indicazione del punteggio attribuito a ciascun candidato. Tali documenti sarebbero poi finiti anche sui **social network** ad opera di terzi.

Il Garante, quando operano nello svolgimento di procedure concorsuali devono trattare i dati personali degli interessati nel rispetto delle norme di settore applicabili, e quindi non è possibile pubblicare online dati dei partecipanti ai concorsi non previsti dalla legge. Non sono infatti consentiti livelli differenziati di tutela della protezione dei dati personali, né su base territoriale né a livello di singola amministrazione, specie quando la materia sia già stata oggetto di bilanciamento e regolazione dal legislatore con disposizioni uniformi a livello nazionale.

Nel quantificare l'importo della sanzione all'Inps in 20.000 euro l'Autorità ha considerato la natura, la durata e la gravità della violazione, nonché l'elevato numero degli interessati e l'atteggiamento collaborativo dell'Istituto, che ha rimosso gli elenchi in questione, seppur a seguito della richiesta di informazioni del Garante.

Il Gdpr vale anche per Wikipedia

L'enciclopedia online deve rispettare le regole sul giornalismo e la manifestazione del pensiero. Il trattamento di dati personali effettuato da **Wikipedia** ricade sotto il **Gdpr** e ai contenuti pubblicati si applicano le norme sull'attività giornalistica e la manifestazione del pensiero. È quanto ha stabilito il Garante per la protezione dei dati personali, dopo il reclamo di un interessato che non aveva visto soddisfatta la richiesta di cancellazione di un articolo biografico, relativo a una vicenda giudiziaria, da parte di Wikipedia Foundation, la no-profit Usa creatrice del progetto dell'enciclopedia on line.

Per quanto riguarda il trattamento di dati personali effettuato negli articoli, la Fondazione, che non ha stabilimento in Europa, ritiene che Wikipedia non offra un servizio agli utenti nella Ue e di non essere quindi vincolata al rispetto del Regolamento generale sulla protezione dati: l'enciclopedia sarebbe solo un "host neutrale" che "ospita" i contenuti inseriti dalla comunità di volontari. In realtà, Wikipedia non solo offre un servizio di informazione su una grande varietà di argomenti, ma lo rivolge anche al mercato europeo, come dimostrano la costante azione di indirizzo e verifica degli standard qualitativi dei contenuti rivolti dalla Fondazione alla comunità e la creazione di versioni del sito dedicate agli utenti di uno o più Stati membri. Si realizza così – spiega il Garante – quel requisito di intenzionalità nell'offerta di servizi che permette di applicare il Gdpr a un titolare del trattamento stabilito in un **Paese terzo** e senza stabilimento nella Ue.

Chiarito l'ambito di applicazione, l'Autorità ha respinto l'istanza di cancellazione dell'interessato, perché il trattamento di dati personali per finalità giornalistiche, anche senza consenso, è lecito se rispetta i diritti e la dignità delle persone e il principio dell'essenzialità dell'informazione. Allo stesso modo, è lecita anche la permanenza dell'articolo nell'archivio dell'enciclopedia on line: gli archivi di siti e giornali, anche cartacei, rivestono infatti una importante funzione ai fini della ricostruzione storica degli eventi. Il Garante ha tuttavia disposto la deindicizzazione dell'articolo. La presenza on line della pagina vanificherebbe infatti il beneficio del limite della conoscibilità posto alle condanne inferiori ai due anni, che non sono inserite nel casellario giudiziario, mentre nel frattempo è venuto a scemare l'interesse pubblico per la vicenda.

ItaliaOggi copyright - 2024. Tutti i diritti riservati

Le informazioni sono fornite ad uso personale e puramente informativo. Ne è vietata la commercializzazione e redistribuzione con qualsiasi mezzo secondo i termini delle [condizioni generali di utilizzo](#) del sito e secondo le leggi sul diritto d'autore. Per utilizzi diversi da quelli qui previsti vi preghiamo di contattare mfhelp@class.it

[Stampa la pagina](#) 